

far seguire l'iscrizione e la trascrizione, o per istituire il giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857.

« Art. 3. Gli affitti così detti *ad longum tempus* accennati nel decreto commissariale delle Marche 12 dicembre 1860 all'articolo 7 del decreto del regio governatore dell'Emilia esteso come sopra all'Umbria non godranno della concessione data all'articolo 1.

« Art. 4. La presente legge non pregiudica i diritti acquistati fra l'intervallo della scadenza del termine e la sua rinnovazione. »

**PRESIDENTE.** Interrogo il deputato Luzi quando intende di svolgere il progetto di legge da lui presentato.

**LUZI.** Questo progetto di legge è di tale natura che io non credo che abbia bisogno di essere sviluppato, sendochè sia cosa per sè stessa evidente che si conceda una proroga al termine utile di un anno per l'affrancamento delle enfiteusi nell'Umbria e nelle Marche, poichè appunto ognuno che per poco conosca la condizione delle cose sa che le condizioni degli utilisti dei fondi enfiteutici di quelle provincie sono uguali a quelle degli utilisti del Piemonte e delle Romagne, che per più anni hanno avuto la proroga per isvineolare; ecco perchè tal proposta non ha bisogno di svolgimento.

C'è però una piccola avvertenza a fare circa gli affitti *ad longum tempus*, ma quest'avvertenza si farà, trattandosi di cosa di lieve momento, quando verrà in discussione la legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Luzi rinuncia allo svolgimento del progetto di legge di cui si è data lettura; quindi, se non vi sono opposizioni, s'intenderà che la Camera delibera di prenderlo in considerazione.

(È preso in considerazione.)

La Camera ricorda che ieri sopra istanza del deputato Ricciardi fu stabilito di tener seduta domani per le relazioni delle petizioni d'urgenza. Poi venne a sapersi che molti dei signori deputati avevano già preso per domani altri impegni per causa dei quali difficilmente potrebbero intervenire alla seduta.

D'altro canto la Commissione delle petizioni avrebbe d'uopo di fare un'altra conferenza prima di venire ad un rapporto. Perciò lo stesso onorevole Ricciardi sarebbe d'avviso di chiedere alla Camera che, invece di domani, si stabilisse per la relazione di petizioni una seduta per martedì sera.

Se dunque non vi è difficoltà, questa proposta si intenderà approvata.

(È approvata.)

#### VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

**PRESIDENTE.** Essendovi la relazione di un'elezione in pronto, prego il relatore di venire alla tribuna.

**MAZZIOTTI, relatore.** Ho l'onore di riferire sull'elezione fatta dal collegio di Montepulciano.

Questo collegio è composto di otto sezioni, con elet-

tori iscritti 850. Al primo squittinio intervennero 425, di cui 204 votarono in favore del cavaliere Boddi Zelindo, 202 pel conte Corinaldi Michele; gli altri voti andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero legale di voti, fu proclamato il ballottaggio.

Nella seconda votazione votarono 519 elettori. Il cavaliere Boddi Zelindo ottenne voti 290, il conte Corinaldi Michele ne ottenne 217.

Non vi fu alcun reclamo, solo si osservò che mancano nell'incartamento i verbali dell'ufficio provvisorio di sette sezioni secondarie; di più dieci voti furono dichiarati nulli. Ma l'ufficio IX osservando che questi dieci voti, quand'anche fossero stati validi, non influiscono per nulla sulla sorte dell'elezione, così per mezzo mio prega la Camera di convalidare questa elezione in persona del cavaliere Boddi Zelindo.

**PRESIDENTE.** L'ufficio IX propone che la Camera voglia convalidare l'elezione fattasi nel collegio di Montepulciano nella persona del cavaliere Boddi Zelindo.

Se non vi è opposizione...

**SALARIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

**SALARIS.** Ho chiesto la parola per pregare il signor relatore di essermi cortese d'un semplice schiarimento. Dai processi verbali trasmessi alla Camera risulterebbe mai che in tutte le sezioni componenti il collegio elettorale siasi costituito l'ufficio provvisorio, e regolarmente poi per elezione l'ufficio definitivo?

Attendendo la risposta dell'onorevole relatore, mi riservo la parola, se sarà il caso d'ulteriori osservazioni.

**MAZZIOTTI, relatore.** Nell'ufficio centrale furono presentati i verbali degli uffici definitivi di ciascuna sezione, e in questi è accennato che vi era un ufficio provvisorio. Mancano soltanto i verbali degli uffici provvisori, e il IX ufficio ha ritenuto non fosse questa una mancanza che portasse nullità.

**SALARIS.** La risposta, me lo perdoni l'onorevole relatore, non mi appaga. Dai processi verbali risulta che nelle singole sezioni siasi costituito nella forma della legge l'ufficio provvisorio? Risulta che, costituito l'ufficio provvisorio, siasi dagli elettori proceduto alla elezione dell'ufficio definitivo in modo legale? La mia domanda è semplicissima; ma non così semplice fu la risposta. Se quanto io accennava non risultasse mai o se invece le richieste formalità fossero state trasandate, io avverto il signor relatore che inclinerei ad una conclusione opposta a quella da lui enunciata.

**MAZZIOTTI, relatore.** Negli uffici definitivi di ciascuna sezione risulta che vi è stato l'ufficio provvisorio, e l'ufficio provvisorio ha firmato i verbali della nomina dell'ufficio definitivo.

In conseguenza, se non si fosse fatta la nomina degli uffici provvisori, non si avrebbe nemmeno la nomina definitiva degli uffici di ciascuna sezione.